

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4900 del 15/10/2020
Oggetto	PRATICA FCPPA2371.VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CESENA (FC) CONCESSIONARIO: COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOC. COOP. AGR.USO: INDUSTRIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5056 del 15/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quindici OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA IN COMUNE DI CESENA (FC)
CONCESSIONARIO: COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOC. COOP. AGR.
USO: INDUSTRIALE
PRATICA FCPA2371**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 art.6;

RICHIAMATA:

- **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4734 del 15/10/2019**, con scadenza al 31/12/2028, con cui Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì – Cesena ha rinnovato con variante sostanziale la concessione ordinaria **FCPA2371** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale a favore di Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr. (C.F./P.IVA 00144040409) per un quantitativo totale pari a 25.000 mc/anno mediante le seguenti risorse:
 - risorsa FCA7870 (pozzo A) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 12.000 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 200 mm e profondità 69,00 mt dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa da 15 HP. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.828 Y: 895.705)
 - risorsa FCA1226 (pozzo B) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 12.000 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 225 mm e profondità 70,00 mt dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa da 15 HP. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.834 Y: 895.743)
 - risorsa FCA357 (pozzo C) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 140 mm e profondità 30,00 mt dal piano campagna. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.826 Y: 895.808)
 - risorsa FCA7869 (pozzo D) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 1000 mm e profondità 6,00 mt dal piano campagna. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X 760.793 Y: 895.868).

VISTA la domanda di variante sostanziale della concessione ordinaria FCPA2371, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4734 del 15/10/2019, presentata ad Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì – Cesena in data 04/02/2020 assunta al protocollo n. PG/2020/18120 poi completata con documentazione essenziale in data 10/04/2020 con Nota PG/2020/53882 dalla Società Cooperativa Agricola cesenate Soc. Coop. Agr. (P.IVA 00144040409) per aumento del volume di prelievo da 25.000 mc/ anno a 40.000 mc/anno dai 4 pozzi esistenti ubicati in comune di Cesena (FC), località Martorano al Fg. 80 Mapp. 36 sulla base di quanto di seguito riportato:

- **risorsa FCA7870 (pozzo A):** portata massima: 7,5 l/s e volume annuo: 19.500 mc
- **risorsa FCA1226 (pozzo B):** portata massima: 7,5 l/s e volume annuo: 19.500 mc
- **risorsa FCA357 (pozzo C)** da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s.
- **risorsa FCA7869 (pozzo D)** distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s

ATTESO che:

- come risulta nella Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4734 del 15/10/2019, nell'ambito di tale procedimento era stato già richiesto un quantitativo pari a 40.000 mc/anno (come da istanza di cui alla Nota PGFC/2019/29759 del 22/02/2019) ma è stato poi assentito un minore prelievo pari a 25.000 mc/anno in quanto corrispondente all'attuale utilizzo e si è prescritto, anche al fine di valutare l'effettiva necessità di 40.000 mc/anno di risorsa di presentare, entro 6 mesi dal rilascio della Determina suddetta, un progetto utile a consentire il riciclo, il riuso ed il risparmio della risorsa idrica

- nell'ambito della presente istanza, è stata prodotta apposita relazione a risposta della prescrizione sopra richiamata e con ulteriori motivazioni a sostegno della necessità di un maggiore prelievo fino a a 40.000 mc/anno;

DATO ATTO che i pareri acquisiti nell'ambito del procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4734 del 15/10/2019 sono stati emessi considerando quanto richiesto nell'istanza di cui alla Nota PGFC/2019/29759 del 22/02/2019 (ossia un prelievo pari a 40.000 mc/anno);

VALUTATO pertanto si ritiene di confermare:

- il parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 06/03/2019 acquisito da questa Agenzia con protocollo PG/2019/37369 del 07/03/2019 che prescrive *“l'emungimento di acqua dai pozzi esistenti sia regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero alla rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquifer”*;
- il parere dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti acquisito da questa Agenzia al protocollo PG/2019/47868 del 26/03/2019 che non rileva interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato;
- l'analisi di compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque da cui è risultato che
 1. i prelievi dai pozzi risorsa FCA7870 (pozzo A), risorsa FCA1226 (pozzo B), risorsa FCA357 (pozzo C di soccorso) dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, ricadono nell'ambito **“Repulsione”**, ovvero la derivazione è compatibile subordinatamente ai risultati di monitoraggi della falda e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - installazione del misuratore dei volumi emunti in ognuno dei due pozzi utilizzati A e B e C;
 - clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 2. il prelievo di soccorso dal pozzo risorsa FCA7869 (pozzo D), dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, ricade nell'ambito **“Attrazione”**, ovvero la derivazione è compatibile fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia e della seguente prescrizione:
 - installazione del misuratore dei volumi emunti;

ATTESO CHE sulla base di quanto sopra, della documentazione prodotta nell'ambito della presente istanza sia assentibile l'aumento dei quantitativi fino a 40.000 mc/anno;

DATO ATTO che:

- la domanda di variante è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 132 del 29/04/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e le prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2020/144539 del 07/10/2020;
- le derivazioni non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- le derivazioni non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 195,00 con bonifico bancario del 31/01/2020, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di variante sostanziale alla concessione;
- ha versato i canoni fino all'anno 2020 compreso;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la variante sostanziale alla concessione ordinaria possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 31 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Dott.ssa Anna Maria Casadei, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **assentire la variante sostanziale** della concessione ordinaria **FCPPA2371** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale a favore di Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr. (C.F./P.IVA 00144040409) con aumento del prelievo di acqua sotterranea mediante le seguenti risorse:
 - risorsa FCA7870 (pozzo A) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 19.500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 200 mm e profondità 69,00 mt dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa da 15 HP. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.828 Y: 895.705)
 - risorsa FCA1226 (pozzo B) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 19.500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 225 mm e profondità 70,00 mt dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa da 15 HP. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.834 Y: 895.743)
 - risorsa FCA357 (pozzo C) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 140 mm e profondità 30,00 mt dal piano campagna. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.826 Y: 895.808)
 - risorsa FCA7869 (pozzo D) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 1000 mm e profondità 6,00 mt dal piano campagna. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X 760.793 Y: 895.868).
2. di fissare la quantità d'acqua massima prelevabile in **40.000 mc annui** e portata massima pari a 15 l/sec nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di confermare che il concessionario è obbligato **all'utilizzo di un misuratore dei volumi** per ognuno dei pozzi e dovrà registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
4. di confermare che la presente variante della concessione ha scadenza il 31/12/2028;
5. di confermare in € 2.117,48 l'importo del deposito cauzionale dato atto che è stato versato;

6. di stabilire che il canone annuo solare 2020 è pari a € 2.119,60 sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA-DEMANIO IDRICO ROMAGNA;
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni sopra riportate e del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cac@arubapec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

12. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. il presente atto è pubblicato per estratto sul B.U.R.E.R.T.;
15. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est
* *Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante della concessione ordinaria FCPA2371 di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale, richiesta dalla Società Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr. (C.F./P.IVA 00144040409).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEI PRELIEVI E DESTINAZIONE D'USO DEGLI STESSI.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante le seguenti risorse:
 - risorsa FCA7870 (pozzo A) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 19.500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 200 mm e profondità 69,00 mt dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa da 15 HP. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.828 Y: 895.705)
 - risorsa FCA1226 (pozzo B) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 19.500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 225 mm e profondità 70,00 mt dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa da 15 HP. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.834 Y: 895.743)
 - risorsa FCA357 (pozzo C) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 140 mm e profondità 30,00 mt dal piano campagna. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.826 Y: 895.808)
 - risorsa FCA7869 (pozzo D) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 1000 mm e profondità 6,00 mt dal piano campagna. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X 760.793 Y: 895.868).
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso industriale e più specificatamente per lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli per una quantità massima annua di prelievo di mc 40.000.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al 31/12/2028.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso per un volume complessivo annuo di mc. 40.000;

2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario deve provvedere alla regolare manutenzione di un misuratore dei volumi in ogni pozzo e a registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. L'emungimento di acqua dai pozzi esistenti deve essere regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate come prescritto dal parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 06/03/2019 acquisito da questa Agenzia al protocollo PG/2019/37369 del 07/03/2019.
3. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità di ogni opera di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tali cartelli devono rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, i nuovi cartelli sostitutivi.

3. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, le risorse idriche oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
7. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dei pozzi nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocui ai terzi ed al pubblico generale interesse. I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla loro dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura dei pozzi non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2028**.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2028, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di

decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.